

Regolamento Commissioni territoriali

Titolo I Procedure di elezione

1 Indizione delle elezioni

1.1 Almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea generale della Cooperativa per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, gli uffici della Cooperativa invieranno a tutti i soci, assegnatari e non, residenti nelle zone territoriali individuate a norma dell'art. 35 dello Statuto, la comunicazione di rinnovo delle Commissioni territoriali delle singole zone.

1.2 La lettera inviata ai soci dagli uffici di Cooperativa conterrà:

- i. l'invito a ciascun socio a candidarsi;
- ii. indicazione del luogo, della data e dell'ora delle singole assemblee zonali per la presentazione dei candidati;
- iii. indicazione per ogni zona territoriale del luogo, della data e degli orari in cui avranno luogo le votazioni.

2 Candidature

2.1 Le candidature dovranno essere presentate entro il settimo giorno successivo all'assemblea dei soci in cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

2.2 Le candidature devono essere presentate presso la sede della Commissione territoriale della propria zona di appartenenza in forma scritta, con indicazione:

- i. dei propri dati anagrafici, ovvero nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- ii. del numero della propria tessera socio.

2.3 I soci non assegnatari possono, per motivi di lavoro e/o di maggiore conoscenza, presentare le proprie candidature anche presso la sede della Commissione territoriale diversa da quella di appartenenza. In questo caso le candidature dovranno essere registrate nella lista elettorale della commissione scelta presso la sede della Cooperativa.

2.4 Alla candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato un breve curriculum.

2.5 Ai candidati dovrà essere rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito.

2.6 I candidati dovranno presentarsi alle rispettive assemblee territoriali.

2.7 A cura della Commissione territoriale uscente, l'elenco dei candidati verrà affisso nel luogo in cui si svolgeranno le elezioni e nelle bacheche zonali, ove presenti.

Titolo I Procedure di elezione

1 **Convocazione** delle elezioni

1.1 Almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea della Cooperativa per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa si impegna a informare i soci sulla convocazione delle elezioni per il rinnovo delle Commissioni territoriali con una locandina affissa nei fabbricati.

2 **Candidature**

2.1 Le candidature dovranno essere presentate entro il settimo giorno successivo all'assemblea dei soci in cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

2.2 Le candidature devono essere presentate presso la sede della Commissione territoriale della propria zona di appartenenza in forma scritta, con **indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e del numero della propria tessera socio.**

2.3 I soci non assegnatari possono, per motivi di lavoro e/o di maggiore conoscenza, presentare le proprie candidature anche presso la sede della Commissione territoriale diversa da quella di appartenenza. In questo caso le candidature dovranno essere registrate nella lista elettorale della commissione scelta presso la sede della Cooperativa.

2.4 Alla candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato un breve curriculum.

2.5 Ai candidati dovrà essere rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito.

2.6 I candidati dovranno presentarsi alle rispettive assemblee territoriali.

2.7 **l'elenco dei candidati verrà affisso nel luogo in cui si svolgeranno le elezioni e nelle bacheche degli edifici.**

Regolamento Commissioni territoriali

2.8 Non possono candidarsi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3 Commissione elettorale

La Commissione territoriale uscente convocherà, tra il settimo ed il trentesimo giorno successivo all'assemblea dei soci in cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, la rispettiva Assemblea di Zona.

In tale sede verranno presentate le candidature per la nuova Commissione territoriale e sarà nominata, fra i membri dell'Assemblea zonale, la Commissione elettorale, composto da tre membri scelti senza formalità fra i presenti.

4 Operazioni di voto

4.1 Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel termine di trenta giorni dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4.2 Al fine di favorire la massima partecipazione dei soci le operazioni di voto potranno svolgersi anche in più sedi, purché non contemporaneamente, ed anche in due giornate, purché consecutive e di cui una festiva. Nelle zone a estesa densità abitativa, le operazioni di voto potranno eccezionalmente svolgersi anche oltre le due giornate sempre continuative.

4.3 I votanti devono presentarsi muniti di tessera socio e di un valido documento di riconoscimento. I votanti che per ragioni d'impedimento fisico sono nell'impossibilità di recarsi al seggio, potranno esercitare il diritto di voto a domicilio. Le schede votate saranno deposte nell'urna mobile sotto il controllo di 2 (due) scrutatori del comitato elettorale.

4.4 Il voto non è delegabile.

4.5 Gli scrutatori, alla consegna della scheda elettorale, che dovrà essere previamente siglata dai tre membri della Commissione elettorale, devono spuntare il nominativo dall'elenco dei soci fornito dalla Cooperativa.

4.6 Ai fini della validità della votazione devono partecipare almeno 30 soci.

5 Spoglio e proclamazione degli eletti

5.1 Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale effettuerà lo spoglio pubblico e compilerà un breve verbale con i risultati.

5.2 Verranno eletti i sette candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

2.8 Non possono candidarsi i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti della Cooperativa.

3 Commissione elettorale

La Commissione territoriale uscente convocherà, tra il settimo ed il trentesimo giorno successivo all'assemblea dei soci in cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, la rispettiva Assemblea di Zona.

In tale sede verranno presentate le candidature per la nuova Commissione territoriale e sarà nominata, fra i membri dell'Assemblea di Zona, la Commissione elettorale, composto da tre membri scelti senza formalità fra i presenti.

4 Operazioni di voto

4.1 Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel termine indicato da Statuto art 37.6

4.2 Al fine di favorire la massima partecipazione dei soci le operazioni di voto potranno svolgersi anche in più sedi e in un massimo di tre giornate.

4.3 I votanti devono presentarsi muniti di tessera socio e di un valido documento di riconoscimento. I votanti che per ragioni d'impedimento fisico sono nell'impossibilità di recarsi al seggio, potranno esercitare il diritto di voto a domicilio. Le schede votate saranno deposte nell'urna mobile sotto il controllo di 2 (due) scrutatori del comitato elettorale.

4.4 Il voto non è delegabile.

4.5 Gli scrutatori, alla consegna della scheda elettorale, che dovrà essere previamente siglata dai tre membri della Commissione elettorale, devono spuntare il nominativo dall'elenco dei soci fornito dalla Cooperativa.

5 Spoglio e proclamazione degli eletti

5.1 Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale effettuerà lo spoglio, aperto ai soci, e compilerà un breve verbale con i risultati.

5.2 Verranno eletti i candidati in un numero massimo e minimo come indicato in Statuto 37.1 e, a parità di voti, il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

Regolamento Commissioni territoriali

5.3 Qualora non venga raggiunto il quorum di partecipanti al voto previsto al precedente punto 4.6. la Commissione territoriale uscente, così decaduta, ne informerà il Consiglio di Amministrazione.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro quattro mesi dall'invio della comunicazione di cui al punto che precede a convocare nuove elezioni con le modalità previste nel presente regolamento.

5.5 Qualora dopo questa ulteriore consultazione non si giunga ancora alla nomina della Commissione territoriale il Consiglio di Amministrazione assegnerà i soci di quel determinato territorio ad altra o altre Commissioni territoriali già insediate.

5.6 L'elenco dei componenti la nuova Commissione territoriale di zona verrà affisso nel luogo in cui si sono svolte le elezioni e nelle bacheche zonali, ove presenti.

6 Prima riunione della Commissione territoriale

6.1 La Commissione dovrà riunirsi entro sette giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

6.2 Nella prima riunione la Commissione provvederà, a maggioranza semplice, alla elezione, fra i propri componenti, del responsabile e del suo vice.

6.3 Ad esito della prima riunione, la Commissione invierà alla Presidenza di Cooperativa ed al Coordinamento uscente una comunicazione scritta contenente i nominativi dei componenti della Commissione neoeletta ed allegando copia del verbale dello spoglio, controfirmato dai membri della Commissione elettorale.

Titolo II

Funzionamento della Commissione Territoriale di Zona

7 Carica di componente della Commissione territoriale

7.1 La carica di componente della Commissione territoriale è gratuita ed esente da cauzioni.

7.2 In caso di dimissioni di un componente, la Commissione si riunisce e coopta il primo o i primi dei non eletti.

5.3 L'elenco dei componenti della nuova Commissione territoriale sarà disponibile presso la sede della Commissione e verrà affisso nelle bacheche dei fabbricati.

6 **Prima riunione della Commissione territoriale**

6.1 La Commissione territoriale dovrà riunirsi entro sette giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

6.2 Nella prima riunione la Commissione territoriale provvederà, a maggioranza semplice, alla elezione, fra i propri componenti, del responsabile e del suo vice.

6.3 Ad esito della prima riunione, la Commissione invierà al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ed al Coordinamento uscente una comunicazione scritta contenente i nominativi dei componenti della Commissione territoriale neoeletta ed allegando copia del verbale dello spoglio, controfirmato dai membri della Commissione elettorale.

Titolo II

Funzionamento della Commissione territoriale

7 **Carica di componente della Commissione territoriale**

7.1 La carica di componente della Commissione territoriale è gratuita ed esente da cauzioni.

7.2 La Commissione territoriale, ai sensi di Statuto 37.1 è regolarmente costituita da un numero minimo di 3 (tre) componenti. Solo se il numero di componenti dovesse ridursi a uno o due componenti, entreranno a far parte della

Regolamento Commissioni territoriali

7.3 Nel caso di dimissioni, nel corso del mandato compresa la causa di trasferimento di residenza, del responsabile e/o del vice, la Commissione riunita procederà alla cooptazione del primo o i primi dei non eletti per garantire il numero dei sette membri e, successivamente, provvederà, a maggioranza semplice, alla elezione del nuovo responsabile e/o del suo vice. In caso di mancanza di candidati oltre il numero di 7 (sette), la Commissione procederà ugualmente seguendo le indicazioni stabilite nel precedente comma.

7.4 Qualora un componente non possa prendere parte alle riunioni della Commissione per un periodo superiore a tre sedute, dovrà inviare comunicazione scritta al responsabile della Commissione.

7.5 In caso di mancata comunicazione preventiva, il componente che sia risultato assente a più di tre sedute consecutive della Commissione decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

7.6 Nel caso d'impossibilità dimostrata del Responsabile a presenziare alle riunioni della Commissione, la direzione è assunta dal Vice responsabile. L'assenza prolungata oltre 3 (tre) sedute o avente carattere continuativo senza plausibile motivazione, comporterà la rinuncia alla carica di Responsabile. Il Vice responsabile, dopo aver informato la Presidenza della Cooperativa e la Segreteria del Coordinamento, convocherà la Commissione alla presenza della Segreteria del Coordinamento per la nomina del nuovo Responsabile.

8 Competenze delle Commissioni territoriali
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 dello Statuto, alle Commissioni viene delegata con il presente Regolamento dal Consiglio di Amministrazione la competenza a svolgere le seguenti attività:

8.1 ove richiesto, coadiuvare gli uffici di Cooperativa ed i gruppi di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni nell'ambito del territorio di propria competenza;

8.2 informare i soci del territorio di propria competenza delle iniziative assunte da Cooperativa e/o deliberate dal Consiglio di Amministrazione nonché contribuire a realizzare gli obiettivi sociali nel territorio di pertinenza;

Commissione i primi non eletti in numero tale da ripristinare il numero minimo di 3 componenti.

7.3 Nel caso di dimissioni, nel corso del mandato, compresa la causa di trasferimento di residenza, del Responsabile e/o del Viceresponsabile, la Commissione territoriale eleggerà nel proprio seno il/i sostituti.

7.4 Qualora un componente non possa prendere parte alle riunioni della Commissione territoriale per un periodo superiore a tre sedute consecutive, dovrà inviare comunicazione scritta, anche in forma elettronica, al Responsabile e al Viceresponsabile della Commissione.

8 **Competenze delle Commissioni territoriali**
Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, alle Commissioni territoriali vengono affidate le seguenti attività:

8.1 ove richiesto, coadiuvare gli uffici della Cooperativa ed i gruppi di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni nell'ambito del territorio di propria competenza;

8.2 informare i soci del territorio di propria competenza delle iniziative assunte da Cooperativa e/o deliberate dal Consiglio di Amministrazione nonché contribuire a realizzare gli obiettivi sociali nel territorio di pertinenza, promuovendo,

Regolamento Commissioni territoriali

- 8.3 raccogliere le proposte dei soci del territorio di propria competenza atte a promuovere iniziative di carattere sociale o culturale;
- 8.4 stimolare la disponibilità dei soci nel collaborare con le Commissioni e con i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Amministrazione;
- 8.5 ricevere i soci presso la sede territoriale della Commissione nei giorni ed orari stabiliti;
- 8.6 segnalare mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei soci che non rispettano i regolamenti o lo Statuto;
- 8.7 fornire indicazioni ed esprimere osservazioni all'Ufficio Tecnico di Cooperativa sui servizi di pulizia delle parti comuni e manutenzione del verde;
- 8.8 compilare annualmente le schede qualità delle imprese che mantengono le parti comuni;
- 8.9 sottoscrivere il documento di fine lavori relativi alle parti comuni, per interventi di piccola manutenzione, e custodirne copia.

9 Competenze del responsabile della Commissione

Il responsabile della Commissione è competente a:

- 9.1 curare i rapporti con gli organismi dirigenti della Cooperativa;
- 9.2 partecipare alle riunioni del Coordinamento. In caso di impedimento potrà delegare il proprio vice o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, altro componente della Commissione;
- 9.3 convocare e presiedere le Assemblee di Zona. Il Consiglio di Amministrazione potrà anch'esso convocare le Assemblee di Zona, dandone tuttavia previo avviso al relativo responsabile;
- 9.4 inviare copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea alla Presidenza della Cooperativa;

congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, iniziative solidaristiche rivolte ai soci più fragili

- 8.3 raccogliere le proposte dei soci del territorio di propria competenza atte a promuovere iniziative di carattere sociale o culturale;
- 8.4 stimolare la disponibilità dei soci nel collaborare con le Commissioni e con i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Amministrazione;
- 8.5 ricevere i soci presso la sede territoriale della Commissione nei giorni ed orari stabiliti;
- 8.6 segnalare mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei soci che non rispettano i Regolamenti o lo Statuto;
- 8.7 fornire indicazioni ed esprimere osservazioni all'Ufficio Tecnico di Cooperativa sui servizi di pulizia delle parti comuni e manutenzione del verde;
- 8.8 compilare annualmente le schede qualità delle imprese che mantengono le parti comuni;
- 8.9 sottoscrivere il documento di fine lavori relativi alle parti comuni, per interventi di piccola manutenzione, e custodirne copia

8.10 Gestire l'eventuale fondo spese assegnato dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Commissione stessa;

8.11 Gestire l'utilizzo delle salette sociali per incontri e manifestazioni nel rispetto dello Statuto e previa convalida del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

8.12 Gestire l'assegnazione dei parcheggi e delle autorimesse non direttamente abbinati agli appartamenti, verificando il corretto uso.

8.13 Gestire gli spazi verdi comuni tramite le aziende designate.

9 Competenze del responsabile della Commissione

Il responsabile della Commissione è competente a:

- 9.1 curare i rapporti con gli organismi dirigenti della Cooperativa;
- 9.2 partecipare alle riunioni del Coordinamento. In caso di impedimento potrà delegare il proprio Viceresponsabile o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, altro componente della Commissione;
- 9.3 convocare e presiedere le Assemblee di Zona. Il Consiglio di Amministrazione potrà anch'esso convocare le Assemblee di Zona, dandone tuttavia previo avviso al relativo responsabile;
- 9.4 inviare copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea alla Presidenza della Cooperativa;

Regolamento Commissioni territoriali

9.5 inviare copia del verbale delle riunioni dell'Assemblea di Zona alla Presidenza della Cooperativa.

9.5 inviare copia del verbale delle riunioni dell'Assemblea di Zona alla Presidenza della Cooperativa.

10 Compiti delle Commissioni

Nell'ambito delle previsioni di cui agli articoli 35 e 36 dello Statuto nonché di quanto previsto agli articoli che precedono, la Commissione territoriale è specificamente competente a:

10.1 Gestire l'assegnazione dei parcheggi e delle autorimesse non direttamente abbinati agli appartamenti, verificando il corretto uso dei posti auto abbinati agli appartamenti. A tale proposito gli assegnatari identificati come categorie speciali, sono tenuti all'osservanza della disciplina comune prevista per l'assegnazione degli stalli a uso parcheggio e ricadono sotto la gestione affidata alle Commissioni territoriali.

10.2 Gestire l'utilizzo delle salette per incontri e manifestazioni sociali nel rispetto dello Statuto e previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione per la convalida;

10.3 Gestire l'eventuale budget annualmente assegnato dal Consiglio di Amministrazione per lavori di piccola manutenzione, in accordo con l'ufficio tecnico.

11 Assemblea di Zona

11.1 L'Assemblea di Zona si riunisce almeno una volta all'anno.

11.2 L'avviso di convocazione, contenente luogo, data, ora ed ordine del giorno, viene affisso nelle bacheche degli insediamenti della rispettiva zona territoriale, nonché nel sito web della Cooperativa, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.

11.3 Copia dell'avviso di convocazione viene spedito alla Presidenza della Cooperativa.

11.4 All'Assemblea di Zona prendono parte tutti i soci, assegnatari e non, residenti nella zona.

11.5 Ogni socio ha diritto ad un voto, non delegabile.

11.6 I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche se non residenti nella zona.

11.7 Previa autorizzazione della Commissione Territoriale, potranno prendere parte all'Assemblea, senza diritto di voto, anche non soci in qualità di uditori.

11.8 Le delibere dell'Assemblea di Zona hanno valore consultivo e vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

11 Assemblea di zona

11.1 L'assemblea di zona, dove per "zona" si intende il territorio di competenza di una singola Commissione territoriale, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione se ne fanno richiesta scritta almeno il 10% dei soci assegnatari della zona, e comunque in numero non inferiore a 15 (quindici).

11.2 Della riunione dell'assemblea di zona viene redatto apposito verbale, firmato dal responsabile della Commissione territoriale e dal segretario nominato dall'Assemblea, dovrà essere archiviato e conservato presso la sede della Commissione territoriale.

11.10 Copia del verbale delle riunioni dell'Assemblea di zona viene inviato alla Commissione di Amministrazione.

Regolamento Commissioni territoriali

11.9 Della riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale che, firmato dal responsabile della Commissione territoriale e dal segretario nominato dall'Assemblea, dovrà essere archiviato e conservato presso la sede della Commissione territoriale.

11.10 Copia del verbale delle riunioni dell'Assemblea di Zona viene inviato alla Presidenza della Cooperativa.

Titolo III

Comitato di Coordinamento delle Commissioni dei Soci

12 Composizione

12.1 Il Comitato di Coordinamento delle Commissioni territoriali di zona è composto dai responsabili delle singole Commissioni territoriali di zona.

12.2 La segreteria del Comitato di Coordinamento uscente convocherà i responsabili neo eletti delle Commissioni territoriali di zona entro sette giorni dalla loro elezione.

13 Elezione del Segretario e dei due Vicesegretari

13.1 Nella prima riunione i responsabili delle Commissioni territoriali comunicano alla segreteria uscente i nominativi dei candidati alla carica di segretario e i due per la carica di vicesegretario del Comitato di Coordinamento e stabiliscono la data per l'elezione.

13.1 bis. Il Segretario uscente del Comitato di coordinamento, in caso di ricandidatura, può presentare direttamente la candidatura al Comitato neo eletto; è rieleggibile per un limite massimo di 3 (tre) mandati. Non può essere contemporaneamente responsabile di Commissione.

13.2 Per ciò che concerne le operazioni di voto, si rinvia alla disciplina prevista per l'elezione dei membri delle Commissioni territoriali di zona.

Titolo III

Comitato di coordinamento delle Commissioni territoriali

12 Composizione

12.1 Il Comitato di coordinamento delle Commissioni territoriali è composto come da Statuto art 38.1.

12.2 I Responsabili e i due Viceresponsabili del Comitato di coordinamento uscente convocheranno i Responsabili e i Viceresponsabili neo eletti delle Commissioni territoriali entro sette giorni dalla loro elezione.

13 Elezione del Responsabile e dei Viceresponsabili del Comitato di coordinamento

13.1 Nella prima riunione del Comitato di coordinamento eletto, saranno indicati al Responsabile e ai Viceresponsabili uscenti, i nominativi dei candidati rispettivamente per la carica di Responsabile e Viceresponsabili del nuovo Comitato di coordinamento delle Commissioni territoriali, e verrà stabilita la data per l'elezione.

13.2 Il Responsabile neo eletto è rieleggibile per il limite massimo di mandati continuativi previsto dall'art. 22.1 dello Statuto che regola l'elezione dei Consiglieri d'Amministrazione.

13.3 Per ciò che concerne le operazioni di voto, si rinvia alla disciplina prevista per l'elezione dei membri delle Commissioni territoriali di zona.

13.4 La carica di Responsabile del coordinamento è incompatibile con quella di Responsabile di commissione territoriale. Se il Responsabile di coordinamento neo eletto è anche Responsabile di commissione, decade automaticamente da quest'ultima carica. La Commissione interessata

Regolamento Commissioni territoriali

13.3 Si procederà ad elezioni distinte per la carica di Segretario e per quella dei due Vicesegretari.

13.4 Verrà eletto per ciascuna carica il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

14 Funzionamento

14.1 Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono convocate mediante comunicazione scritta (anche tramite la posta informatica) ai componenti del Comitato stesso dalla segreteria, ad eccezione degli incontri consueti di calendario settimanale che sono normalmente autoconvocati.

14.2 Copia della convocazione delle assemblee sui temi generali viene inviata alla Presidenza della Cooperativa.

14.3 Alle riunioni il Segretario, ove lo ritenga utile per il buon fine della riunione, invita il Presidente, il quale può delegare un consigliere di amministrazione con specifiche competenze.

14.4 È facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare il Comitato di Coordinamento o singole Commissioni per discutere specifici argomenti di interesse locale o generale.

15 **Compiti del Comitato di Coordinamento**
Il Comitato di Coordinamento, a titolo puramente esemplificativo, svolge nel rispetto dell'art. 38 dello Statuto, i seguenti compiti:

15.1 Coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella determinazione degli interventi di manutenzione;

15.2 Coordinare le Commissioni territoriali nei loro compiti di gestione e valorizzazione del patrimonio sociale nelle zone di loro competenza in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, nonché nell'applicazione dei regolamenti e dello Statuto;

15.3 Coadiuvare la Commissioni territoriali nella loro funzione di coordinamento dei soci.

15.4 Partecipare nella persona del Segretario alle riunioni dell'Organismo di cui all'art. 12 del Regolamento per i Soci assegnatari.

Titolo IV

Disposizioni finali

16 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento per i Soci Assegnatari.

eleggerà entro due settimane il proprio nuovo Responsabile.

13.5 Si procederà ad elezioni distinte per la carica di Responsabile e per quella dei due Viceresponsabili.

13.6 Verrà eletto per ciascuna carica il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

14 Funzionamento

14.1 Le riunioni del Comitato di coordinamento sono convocate dal Responsabile mediante comunicazione scritta, anche attraverso mezzi digitali.

14.2 Copia della convocazione viene inviata per conoscenza al Presidente della Cooperativa

14.3 Ferma restando l'autonomia del Comitato di coordinamento, il Responsabile ha la facoltà di invitare alle riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Consiglieri.

14.4 È facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare il Comitato di coordinamento o singole Commissioni per discutere specifici argomenti di interesse locale o generale.

15 **Compiti del Comitato di coordinamento**

Il Comitato di coordinamento, a titolo puramente esemplificativo, svolge nel rispetto dello Statuto, i seguenti compiti:

a) coordinare le Commissioni territoriali nei loro compiti di gestione e valorizzazione del patrimonio sociale nelle zone di loro competenza in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, nonché nell'applicazione dei Regolamenti e dello Statuto;

b) coadiuvare le Commissioni territoriali nella loro funzione di coordinamento dei soci;

c) partecipare nella persona del Responsabile alle riunioni dell'Organismo di cui all'art. 12 del Regolamento per i soci assegnatari.

Titolo IV

Disposizioni finali

16 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto.